

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **SEC S.p.A.**.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, ideazione e realizzazione di servizi di comunicazione per imprese, enti, istituti e persone, e in particolare:

- progetti e attività di *advocacy – public affair, lobbying, community relation, issue management* finalizzati a rappresentare e tutelare istanze e interessi e ad aggregare consenso presso decisori, influenzatori e opinione pubblica;
- progetti di attività di relazioni pubbliche (*branding, comunicazione economico-finanziaria, crisis management, customer relation, comunicazione interna, corporate social responsibility*), finalizzate alla costruzione, incremento e difesa della reputazione e del posizionamento d'impresa, al lancio di prodotti e servizi, alla tutela della *brand equity*.

Includendo in modo diretto ed indiretto:

- la produzione di servizi e strumenti operativi connessi alle strategie di comunicazione, quali *media relation, stakeholder engagement*, eventi, iniziative in ambiente digitale (creazione e gestione di siti web, realizzazione e gestione di profili *social*);
- l'ideazione creativa, la produzione e la segreteria organizzativa di eventi, compreso il coordinamento degli allestimenti, i servizi tecnici e di *catering*, l'organizzazione degli spazi per convegni, *meeting*, raduni sociali, politici e culturali, manifestazioni fieristiche, sia per l'arredamento che per le dotazioni tecniche;
- il coordinamento e lo sviluppo di campagne e progetti di *marketing* e comunicazione integrata (*advertising, marketing* diretto, *Customer Relations Management*), l'ideazione e produzione di strumenti editoriali e grafico pubblicitari, l'attività di ricerca e raccolta di sponsorizzazioni e di pubblicità per pubblicazioni *off* e *on line* e per eventi e manifestazioni;
- la partecipazione a progetti di *assessment* e riorganizzazione aziendale, formazione del personale, sviluppo delle conoscenze;
- lo sviluppo di prodotti innovativi (*app*, strumenti e iniziative di condivisione) nell'area della comunicazione e delle relazioni.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie che saranno ritenute necessarie al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati, ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.

La società potrà compiere altresì, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:

(a) l'esercizio, ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione, diretta o indiretta, e di gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, in altre società e/o enti e/o imprese, italiani ed esteri, pubblici e privati, e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli di debito;

(b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, nonché il coordinamento tecnico e finanziario, in via non professionale, anche infruttifero, delle società o enti nei quali partecipa, a scopo di investimento, il tutto nei limiti consentiti dalla legge e con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.222.197,50 (un milione duecentoventiduemila centonovantasettemila virgola cinquanta), interamente versato, ed è diviso in numero 12.221.975 (dodici milioni duecentoventunomila novecentosettantacinque) azioni ordinarie prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

L'Assemblea, ovvero su delega di quest'ultima, il Consiglio di Amministrazione può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

In data 9 giugno 2016 l'assemblea straordinaria ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 13.400,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 134.000 azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei warrant, la cui emissione è stata deliberata in pari data, nel rapporto di conversione di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM UK e comunque entro il 31 dicembre 2021;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349 primo comma cod. civ., a servizio dell'attuazione del "Piano di Stock Grant", per un importo massimo di nominali euro 67.500,00, con emissione di massime n. 675.000 nuove azioni ordinarie, da attuarsi mediante passaggio a capitale, di utili disponibili o riserve da utile di corrispondente importo, entro il 31 ottobre 2018.

Articolo 7

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammesse, le condizioni di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8

Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, incluso AIM UK – Sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da *London Stock Exchange Group plc.*

Coloro che partecipano alla società, anche per interposta persona, in misura pari o superiori al 3% (tre per cento) del capitale sociale dovranno comunicare alla società stessa, per iscritto, il raggiungimento della partecipazione rilevante e ogni cambiamento di rilievo che comporti il superamento o la diminuzione sotto alla soglia detta del 3% (tre per cento) o di qualsiasi percentuale al di sopra del 3%

(tre per cento), fornendo le seguenti informazioni: (i) nome e indirizzo dell'azionista; (ii) data del superamento della percentuale di possesso indicata o del cambiamento di rilievo; (iii) prezzo, numero e tipologia di azioni interessate; (iv) natura dell'operazione e (v) rilevanza dell'azionista nell'operazione.

La comunicazione deve essere fatta alla società senza indugio ed in ogni caso entro [due] giorni lavorativi successivi alla data del superamento della percentuale di possesso indicata e del cambiamento di rilievo.

Articolo 10

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 11

Diritto di recesso

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 12

OPA e partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su AIM UK, le disposizioni (in seguito "**disposizioni in questione**") relative alle società quotate di cui *al City Code on Takeovers and Mergers* (in seguito "**City Code**") troveranno applicazione su base volontaria.

Il periodo per aderire a un'offerta pubblica di acquisto e di scambio sarà concordata con il *Takeover Panel*. Il *Takeover Panel* definirà, altresì, le norme appropriate o necessarie per la corretta implementazione dell'offerta.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dalla *Rule 9* del *City Code* non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti, opererà la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Statuto. Qualsivoglia controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente Articolo 12 dovrà essere prima sottoposta, come condizione di procedibilità, al *Takeover Panel*.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del *Rule 14* del Regolamento Emittenti AIM UK come di volta in volta definito dalle società *London Stock Exchange Group plc.* ("**Regolamento Emittenti AIM UK**");
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del *Rule 15* del Regolamento Emittenti AIM UK;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM UK delle azioni della società in conformità a quanto previsto dal *Rule 41* del Regolamento Emittenti AIM UK. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 75% (settantacinque per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM UK.

Articolo 14

Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" nonché sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società dovrà, altresì, provvedere a fornire una copia cartacea dell'avviso agli azionisti, conformemente a quanto previsto dal *UK Company Act* del 2006.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori

argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Almeno [1 (uno)] dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina inglese (*UK Corporate Governance Code*).

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta dell'amministratore delegato, può conferire compiti gestionali o deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta,

telegramma, telefax, posta elettronica registrata o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 19

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È possibile tenere le riunioni del Collegio sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

F.TO: FIORENZO VITTORIO TAGLIABUE

F.TO: MATHIAS BASTRENTA